

AccEd. - GR COSTRUZIONI, (ART. 28)
GR COSTRUZIONI 2008

1432
utotop



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PINEROLO
IN FUNZIONE DI GIUDICE MONOCRATICO
DEL LAVORO

R.G.N° 100231/09
Cron.N° 100438
Rep.N° 1
Data 9/6/09
Dep. 9/6/09

sciogliendo la riserva,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

- art. 28 Stat. Lav. -

nel procedimento d'urgenza iscritto al
n.100231/2009 R.G. promosso

da

FILLEA-CGIL Provincia di Torino, in persona del
segretario Dario Boni, rappresentata e difesa dagli
avv. Nino e Fausto Raffone per procura a margine
del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dei difensori in Torino, p.zza della
Consolata n.5

- RICORRENTE -

contro

GR COSTRUZIONI, e GR COSTRUZIONI 2008 SRL, ARCORACE
REMO

- CONVENUTI CONTUMACI -

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15.05.2009,
la FILLEA-CGIL provinciale di Torino adiva

+390114366782

questo Tribunale con procedimento ex art. 28 Stat. Lav. denunciando la condotta asseritamente antisindacale tenuta dal sig. Arcorace, cui potevano ricondursi tutte le società resistenti, il quale avrebbe discriminato e diffamato, attraverso il suo segretario, il sindacato ricorrente escludendolo dai tavoli delle trattative, inducendo gli iscritti ad aderire ad altre sigle sindacali e partecipando a riunioni sindacali in cui si discuteva delle azioni da intraprendere nei suoi confronti

All'udienza fissata per la discussione, nessuno si costituiva per le resistenti e, interrogato il segretario della FILLEA-CGIL, nella contumacia delle convenute, la causa veniva trattenuta a decisione.

* * * * *

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Documentalmente provato attraverso la produzione delle visure camerali delle distinte società e ditte individuali la riconducibilità delle stesse al controllo, ove non di diritto, di fatto del sig. Arcorace Remo, la mancata costituzione di quest'ultimo nel presente giudizio è comportamento tale, in considerazione della natura sommaria del giudizio e del provvedimento, da indurre il decidente a ritenere l'insussistenza di valide ragioni di opposizione.

+390114366782

Appaiono così provati tutti i comportamenti del sig. Arcorace evidenziati e denunciati dalla ricorrente, comportamenti che, singolarmente considerati, integrano tutti i requisiti della antisindacalità "oggettiva" e, complessivamente valutati, tradiscono un intento discriminatorio nei confronti delle prerogative della Sigla sindacale maggiormente rappresentativa dei dipendenti a tutto vantaggio di altre organizzazioni più vicine all'idea distorta di confronto caldeggiata dal datore di lavoro. Proprio il susseguirsi di atteggiamenti ostili al sindacato ricorrente in una climax crescente di gravità concentrata in uno strettissimo lasso temporale è sintomatico di una strategia tanto limpida quanto smaccatamente illegittima, che, quantunque perseguita con poco acume, aveva come scopo la denigrazione agli occhi degli iscritti della ricorrente che veniva fatta apparire sia come causa del dissesto sia come ostacolo alla sua soluzione.

In conclusione non possono che censurarsi tutte le condotte denunciate in ricorso, la cui lesività appare assolutamente attuale trattandosi di condotta, mutuandosi il termine dal diritto penale, permanente.

In ultimo, la sicura gravità delle condotte del sig. Arcorace non è sufficiente, da sola, a giustificare la pubblicazione della decisione sui principali giornali nazionali, i quali si

+390114366782

sono interessati della vicenda per altri aspetti -il mancato pagamento degli stipendi asseritamene connesso al ritardo nell'adempimento dei committenti principali- piuttosto che ai risvolti sindacali della veretenza.

Le spese della procedura, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della causa e vengono poste a carico integrale e solidale dei resistenti contumaci.

P.Q.M.

Letto l'art. 28 St. Lav.,
disattesa ogni altra istanza,
in accoglimento del ricorso, accerta la natura antisindacale del sig. Arcorace Remo per avere, da un lato, impedito al sig. Bosio di partecipare a riunioni di indiscusso interesse sindacale ove erano presenti altre sigle sindacali e di conferire con i propri iscritti e, dall'altro, discriminato il ricorrente sindacato e partecipato personalmente ed attivamente in qualità di datore di lavoro ad una riunione sindacale ove si discutevano azioni anche nei suoi confronti;
ordina al sig. Arcese di astenersi in futuro da tutti i comportamenti sopra evidenziati, rammentandogli le conseguenze penali di una eventuale prosecuzione;

dichiara tenute e condanna le società convenute in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 1.100,00 oltre accessori.

Si comunichi.

Pinerolo, 09 giugno 2009.

IL GIUDICE

(Dott. Giuseppe SALERNO)

Stampa: Tribunale di Pinerolo, 9 GIU. 2009, L'OPERATORE GIUDIZIARIO (Pinerolo)